

SENTENZA N.
N 38979/05 r.g.

12323/05 Rep. n. 9879/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr.ssa Patrizia Lo Cascio Presidente

dr.ssa Loredana Pederzoli Giudice

dr.ssa Caterina Macchi Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da

[redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta a difende in virtù di delega a margine del ricorso

ricorrente

CONTRO

[redacted]
Resistente non costituita

Oggetto: opposizione ex art. 56 III comma L 392/78

IN FATTO E IN DIRITTO

La sig.ra [redacted] è conduttrice di un appartamento sito in [redacted] il locatore, [redacted] aveva ottenuto in data 20 settembre 2004 nei confronti della sig.ra [redacted] convalida di sfratto per finita locazione; la data di inizio dell'esecuzione era stata fissata ex art. 56 L 392/78 dal giudice della convalida per il giorno 20 settembre 2005. Con ricorso depositato il 19 settembre 2005 la conduttrice ha chiesto al tribunale di disporre "la sospensione" (*rectius*, la rifissazione) della data di esecuzione invocando la disciplina dell'art. 6 comma IV L 431/98 e dell'art. 7 bis L 269/04, norma che ha introdotto i nuovi commi III e IV dell'art. 56 L 392/78. Nel

1/7

ricorso l'esponente faceva valere le proprie personali condizioni di età e di modesto reddito pensionistico. Il ricorso veniva regolarmente notificato alla società locatrice, la quale non si è costituita. All'udienza del 7 novembre 2005 il Tribunale decideva con sentenza la controversia dando lettura immediata del dispositivo.

La domanda della ricorrente non può essere accolta per le ragioni che seguono.

L'intera disciplina dettata dall'art. 6 L 431/98 è caratterizzata, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sent. 482/2000, dalla *"limitazione spaziale e temporale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 DL 551/98"*; nell'ambito delle complessive difficoltà della transizione dal precedente regime vincolistico al nuovo regime "di liberalizzazione controllata del settore delle locazioni a fini abitativi" (cfr. relazione alla camera dei Deputati sulla L 413/98), il legislatore ha infatti utilizzato - nelle aree urbane definite ad alta tensione abitativa - strumenti a carattere temporaneo quali la sospensione dell'esecuzione disciplinata dal comma I e la rifissazione della data di esecuzione prevista dai commi IV e V successivi, volti a stemperare nel tempo gli effetti altrimenti traumatici dell'introduzione del nuovo assetto delle locazioni abitative.

Il carattere transitorio della disciplina della rifissazione della data di esecuzione del rilascio prevista dall'art. 6 comma IV, la cui applicazione viene richiesta dalla odierna ricorrente, viene obiettivamente confermata dalla modifica apportata dal legislatore con DL 240/04 (convertito nella L 269 /04), al dettato dell'art. 56 L 392/78, essendo stato introdotto al III comma uno strumento generale di opposizione alla data di esecuzione dello sfratto utilizzabile dalla parte interessata (locatore o conduttore) in qualsiasi momento. Alla non più vigente disciplina dei commi IV e I L 431/98 è stata dunque sostituita una nuova previsione che consente alle parti di chiedere la modifica della data originariamente fissata per l'esecuzione; ma atteso il definitivo superamento del dettato dell'art. 6 in materia di rifissazione, l'arco temporale nell'ambito del quale il giudice può collocare la data di esecuzione resta esclusivamente quello previsto dall'art. 56 comma I L 392/78: vale a dire, sei mesi dalla data del provvedimento, ovvero dodici mesi in casi eccezionali. Diversamente opinando, si otterrebbe di duplicare irragionevolmente i mezzi con i quali viene chiesto al giudice il riesame della fattispecie concreta in vista del bilanciamento dei contrapposti interessi del locatore e del conduttore, e si istituirebbe un meccanismo di potenziale ampliamento del differimento dell'esecuzione incompatibile con la ratio stessa della L 431/98.

Deve dunque concludersi che il richiamo all'art. 6 L 431/98 contenuto nel nuovo comma IV dell'art. 56 L 392/78 sia esclusivamente riferito allo strumento processuale da utilizzarsi.

Nel caso di specie, in sede di pronuncia della convalida il giudice aveva già utilizzato interamente a favore della parte conduttrice l'intero termine previsto dalla legge, fissando per l'inizio dell'esecuzione la data del 20 settembre 2005. Non residua, pertanto, da un punto di vista obiettivo alcun ulteriore margine per il differimento dell'inizio dell'esecuzione.

Per tali ragioni la domanda viene rigettata.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte resistente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) Respinge il ricorso proposto da [REDACTED] contro [REDACTED]
- 2) Nulla sulle spese.

Così deciso in Milano, il 7 novembre 2005.

Il Presidente

Reo Corneo

Il Giudice est.

[Signature]

